

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ALKEDO APS

Art.1 - Denominazione

È costituita conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 Luglio 2017 'Codice del Terzo Settore' e ss.mm.ii., "ALKEDO aps" associazione di promozione sociale.

La denominazione dell'Associazione sarà eventualmente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) a seguito dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro nazionale e/o regionale delle associazioni di promozione sociale. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro nazionale e/o regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Art.2 - Scopo, sede e durata

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

L'associazione ha sede legale nel comune di Stazzema(LU) e ha durata illimitata. L'Associazione potrà avere altre sedi operative in Italia e all'estero per la realizzazione delle proprie finalità e attività. Le sedi dell'Associazione possono essere modificate dagli organi sociali previsti dal presente statuto.

Art.3 – Finalità e attività

L'associazione persegue le finalità di cui all'Art.1 della Decisione N°508/2000/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 febbraio 2000 finalizzati alla promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali e del paesaggio e la loro fruizione nonché la tutela e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e della cultura materiale ed immateriale.

Per la realizzazione delle finalità sopraindicate e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017 di svolgere in via esclusiva o principale ed in

conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale qui di seguito esposte:

1. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
2. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
3. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
4. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
5. agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
6. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione potrà svolgere attività diverse, in modo secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, in particolare l'associazione intende:

- gestire direttamente, in convenzione o collaborazione con altri soggetti di diritto pubblico o privato, beni mobili ed immobili di interesse artistico, storico o ambientale;
- organizzare iniziative culturali come soggiorni, visite guidate, workshop, percorsi didattici, scambi culturali, campi scuola, residenze artistiche, finalizzate alla valorizzazione delle tradizioni culturali, ambientali ed artistiche;
- innalzare il benessere e la qualità della vita dei propri associati, simpatizzanti e terzi anche attraverso l'autoproduzione;
- organizzare per i propri soci, simpatizzanti e per terzi, attività di turismo sociale e culturale, di studio e tutela dell'ambiente e dei beni culturali ed artistici;
- organizzare e promuovere intrattenimenti ed eventi nel settore educativo, enogastronomico, ricreativo, turistico, sociale e culturale in generale; attività complementari di somministrazione di alimenti e bevande e di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, queste, effettuate nei confronti degli associati e dei familiari degli stessi o associati all'organizzazione nazionale affiliante;
- svolgere, pur non avendo fini di lucro ed in conformità alla legislazione vigente, attività commerciali rivolte a soci, simpatizzanti e terzi purché strumentali o complementari al raggiungimento degli scopi istituzionali;
- gestire immobili, affittacamere, case vacanza, ostelli, circoli, foresterie, case per ferie e aree campeggio per il raggiungimento dei fini sociali secondo i limiti ed i termini imposti per legge.



L'associazione potrà prendere parte o concorrere alla costituzione di comitati, associazioni, società ed altri enti di diritto pubblico o privato le cui attività siano rivolte direttamente o indirettamente alla promozione e realizzazione delle attività istituzionali, anche se strumentali, accessorie e connesse.

Tali attività potranno essere realizzate anche in collaborazione con enti pubblici, imprese e altre organizzazioni a livello locale, nazionale, comunitario o sovranazionale. Per le varie attività l'associazione potrà avvalersi della collaborazione sia di soci che di esterni nei limiti stabiliti dalla legge.

Le attività sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Potrà esercitare attività di raccolta fondi speciali, senza intermediari, di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fine di sovvenzione.

L'associazione potrà stipulare ogni opportuno atto o contratto per lo sviluppo degli scopi istituzionali e amministrare e gestire i beni di cui l'Associazione sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque ne detenga il possesso o il godimento a qualunque titolo.

E' fatto obbligo all'Associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art.4 – Soci, volontari e lavoratori

Possono essere soci persone fisiche e Enti di Terzo settore o enti senza scopo di lucro e comunque nella misura imposta per legge che condividano le finalità dell'Associazione e contribuiscano alla realizzazione di tale finalità.

L'ammissione all'Associazione è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi ed è deliberata dal Consiglio Direttivo o da altro organo sociale delegato su domanda scritta dell'interessato. Il Consiglio Direttivo potrà delegare a un proprio membro il compito di valutare in merito a tale domanda. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola. L'aspirante Socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri e, ove questo non sia nominato, l'assemblea.

A tutti i soci è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita dell'associazione, intesa come impossibilità di frazionare nel tempo l'adesione minima annuale.

I Soci dell'Associazione si suddividono in: soci ordinari, soci onorari, soci giovani e simpatizzanti.

Sono Soci ordinari coloro che risultano regolarmente iscritti e tesserati nell'anno in corso. Sono Soci onorari coloro che, per particolari meriti, sono chiamati, su proposta del Consiglio Direttivo e approvazione dell'Assemblea, a fare parte dell'Associazione a tempo indeterminato. E' prevista la carica di Presidente onorario.

Sono Simpatizzanti coloro che partecipano in modo volontario e non continuativo all'attività dell'Associazione per particolari progetti o iniziative.

Sono Soci giovani i minori di diciotto anni. I Soci giovani possono partecipare alle assemblee e hanno diritto di voto mediante l'intervento di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. I soci giovani non possono essere eletti alle cariche statutarie. I Soci, ordinari ed onorari, hanno i medesimi diritti di elettorato attivo e passivo.

La qualifica di Socio non è trasmissibile né per atto tra vivi né mortis causa. L'adesione all'Associazione è attestata: dal possesso della specifica tessera rilasciata, dal pagamento della quota associativa dell'anno in corso e dalla delibera del Consiglio Direttivo o altro organo competente.

I Soci cessano di appartenere all'Associazione per: dimissioni, comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo, mancato rinnovo della quota associativa annuale, non ottemperanza grave alle disposizioni dello Statuto, del Regolamento, delle deliberazioni degli organi Sociali, attività contrarie agli interessi Sociali, o se il socio in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione o abbia una condanna con sentenza penale passata in giudicato.

Il socio è escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'organo sociale competente con voto segreto e dopo aver eventualmente ascoltato l'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

All'interno del corpo associativo, la qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono all'interno dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. L'associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17

del D.lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

I Soci hanno il diritto di: eleggere gli organi Sociali e di essere eletti negli stessi; votare le deliberazioni dell'assemblea; essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento; essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e consultarne i verbali; esaminare i libri sociali con preavviso scritto di almeno 15 giorni indirizzato al presidente.

I Soci hanno il dovere di: rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti; svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà; versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito pena l'esclusione dall'attività attiva e passiva.

Art.5 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari

Il patrimonio dell'Associazione, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da contributi e rimborsi derivanti da convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. ;
- attività diverse di cui all'art. 6 del Codice (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche

nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

I versamenti al fondo di dotazione, le quote sociali e i contributi, le liberalità e le elargizioni possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti anche da prestiti temporanei ed economicamente improduttivi apportati da soci per il funzionamento delle attività istituzionali. Secondo legge e a seconda dei casi il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2 nella relazione di missione, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art.6 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- Il Presidente,
 - Il Vice-Presidente (se nominato),
 - Il Consiglio Direttivo,
 - L'Assemblea dei Soci,
 - Organo di controllo e revisore legale dei conti se obbligatori per legge,
 - Il Collegio dei Probiviri (se nominato).
- Gli organi sociali durano rispettivamente in carica per 5 anni, salvo rinnovo.
Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

Art.7 – Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo in seno ad esso, dura in carica 5 anni e può essere riconfermato.

Il Presidente una volta eletto può nominare tra i consiglieri un Vice Presidente che lo sostituisca in tutti i casi di suo impedimento.

Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale della stessa di fronte a terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell'Associazione, secondo il proprio scopo statutario. In caso di urgenza ha la facoltà di assumere iniziative e prendere decisioni, fatta salva ratifica del Consiglio Direttivo nella prima successiva riunione utile.

Il Presidente dell'Associazione ha potere decisionale per conto dell'Associazione nel rispetto delle finalità statutarie e degli indirizzi espressi dal Consiglio Direttivo e svolge le seguenti funzioni:

1. rappresentanza legale dell'Associazione,
2. firma sociale,
3. cura le esecuzioni dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo,
4. provvede a quanto necessario per l'amministrazione, l'organizzazione e il buon funzionamento dell'Associazione,

5. dirigere e organizzare gli uffici amministrativi dell'Associazione, con funzioni eminentemente operative e di supporto tecnico,
6. propone l'apertura di nuove sedi operative e il cambio della sede sociale e/o fiscale al Consiglio Direttivo,
7. cura i rapporti esterni dell'Associazione con gli enti pubblici e privati e con altre istituzioni e associazioni,
8. convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

L'Ufficio di Presidenza, prima e più importante sede operativa dell'Associazione, è costituita presso la residenza anagrafica del Presidente.

Art.8 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea, è composto da tre membri scelti tra i soci e dura in carica 5 anni, salvo rinnovo e comunque nei limiti di cui all'articolo 2382 del Codice Civile.

In caso di dimissione, esclusione o decesso di un consigliere, il Consiglio può provvedere alla sua sostituzione con il primo dei non eletti alle precedenti elezioni.

Il Consiglio si riunisce, di norma, ogni 6 mesi ma può essere anche convocato d'urgenza dal Presidente entro otto giorni, a seguito di richiesta, contenente l'ordine del giorno proposto, di almeno 2/3 dei Consiglieri. La convocazione può avvenire anche per via telematica.

Il Consiglio Direttivo può deliberare soltanto in presenza della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti: in caso di parità, il voto del Presidente risulterà determinante.

Al termine di ciascuna seduta del Consiglio Direttivo sarà redatto un verbale firmato dai presenti, che sarà raccolto su un apposito registro. Ogni delibera del Consiglio Direttivo che comporti l'assunzione di obblighi verso terzi è valida solo se controfirmata dal Presidente e dal Segretario. Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo in seno ad esso.

Il Segretario sovrintende la corretta gestione amministrativa dell'Associazione predisponendo la bozza di bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo nonché il rendiconto economico-finanziario che il Consiglio Direttivo stesso dovrà presentare all'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Il Segretario verbalizza le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, predispone le convocazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea che vengono controfirmate dal Presidente o, se convocate dai Consiglieri o dai Soci.

Il Consiglio Direttivo delibera, fra l'altro, per quanto riguarda:

1. l'approvazione del bilancio consuntivo e/o preventivo da presentare all'assemblea per l'approvazione;
2. l'importo delle quote associative ed i termini di versamento; l'impiego e la gestione delle risorse disponibili;
3. il programma annuale delle attività associative;
4. l'adozione di un eventuale regolamento;

5. l'adozione di eventuali regolamenti per la gestione di immobili e/o di particolari attività;
6. l'ammissione di nuovi Soci;
7. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse di cui all'art.3, ma sempre secondo i termini di legge;
8. ha facoltà di costituire Commissioni, Comitati scientifici e/o culturali e relativa organizzazione secondo il successivo art.13;
9. la quota sociale annua minima;
10. l'esclusione dei soci;
11. l'apertura e la chiusura di sedi.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente alcune proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega, sempre e comunque secondo i limiti stabiliti dalla legge in materia.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.9 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale. La convocazione avviene a mezzo avviso scritto, mezzo telematico (Email, Newsletter, ecc.) ovvero mediante affissione fuori la sede sociale dell'avviso di convocazione che deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, l'ora e la data, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Può altresì essere convocata su richiesta scritta, contenente l'ordine del giorno proposto, dal Consiglio Direttivo o di 1/5 dei Soci.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o, per delega, tutti i soci.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Si può esprimere voto per corrispondenza, via elettronica o web, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 D.lgs.117/2017;
2. discute ed approva i programmi di attività;
3. elegge i componenti del Consiglio Direttivo e li revoca;
4. se lo ritiene opportuno può eleggere e revocare il Collegio dei Probiviri e l'Organo di controllo ed il revisore dei conti;
5. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
6. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

7. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
8. delibera sull'esclusione degli associati;
9. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
10. determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dello Statuto;
11. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
12. può nominare i Soci Onorari e un Presidente Onorario.

Ogni tre anni, l'Assemblea ordinaria elegge il Consiglio Direttivo, ed eventualmente gli organi di controllo. I Candidati alla carica di consigliere devono essere Soci da almeno un anno. In sede di elezione del Consiglio Direttivo possono essere espresse al massimo 3 preferenze.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno 1/4 degli associati. Per modificare l'Atto costitutivo e/o lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno 1/3 dei soci.

Per deliberare lo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è presieduta dal Presidente.

In caso di impedimento del Presidente, l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, può essere convocata anche dal Vice Presidente che dovrà però attestare tramite documento scritto dello stesso, l'impedimento del Presidente.

All'Assemblea hanno diritto di intervento e di voto tutti i Soci ordinari e onorari in regola con l'iscrizione ed iscritti da almeno 3 mesi.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario oppure da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente.

L'Assemblea potrà essere convocata anche al di fuori della sede legale dell'Associazione.

Art. 10 – Organo di controllo e revisione legale dei conti

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei

conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.



Art.11 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è l'organo competente e deliberante per tutte le controversie e per l'adozione dei provvedimenti disciplinari, è un organo dotato di autonomia, la carica ha durata quinquennale ed è rinnovabile. Il giudizio è inappellabile con assicurazione alla parte contestata del diritto di difesa nel procedimento disciplinare. Il Collegio dei Probiviri è tenuto a riferire con apposito verbale al Consiglio Direttivo che lo emenda per la ratifica all'Assemblea dei Soci. Viene eletto dall'Assemblea dei Soci nel numero di tre componenti ed al suo interno elegge il proprio presidente. Nessun componente del Collegio dei Probiviri può essere membro del Consiglio Direttivo. Possono candidarsi alla carica persone che rivestono la qualifica di Soci vengono eletti con le stese modalità del Consiglio Direttivo.

Art.12 – Esercizio sociale - bilancio

L'esercizio sociale si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 90 giorni dalla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del rendiconto economico-finanziario e ad una relazione sulla gestione che dovranno essere presentati all'Assemblea dei Soci per la sua approvazione entro il 30 aprile. I precedenti termini possono essere prorogati secondo termini di legge. Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate risultano maggiori di 100 mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate risultano maggiori 1 milione di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 13 - Organi ausiliari: Commissioni, Comitati scientifici e/o culturali.

Le Commissioni o Comitati sono nominati dal Consiglio Direttivo, anche fra persone estranee all'Associazione per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti. Il Presidente dell'Associazione fa parte di diritto di questo organo. Le Commissioni o Comitati durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina, salvo revoca.

Le Commissioni o Comitati hanno il compito di:

1. elaborare programmi, studi e/o ricerche di ausilio all'attività dell'Associazione su quegli argomenti e con modalità, termini e budget che il Consiglio Direttivo reputerà di fissare;
2. svolgere funzioni consultive.

Alla nomina della Commissione o Comitato e del suo Presidente provvede il Consiglio Direttivo. La carica di membro della Commissione o Comitato è gratuita salvo rimborsi nei termini di legge.

L'Associazione ha comunque la possibilità di avvalersi, ed eventualmente affidare, ad organismi, enti, persone esterne ad essa la redazione e lo svolgimento di particolari progetti aventi notevole importanza.



Art.14- Presidente Onorario

In particolari circostanze l'Assemblea dei soci può istituire e nominare la carica onorifica di Presidente Onorario tra le persone di particolare rilievo e/o per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione.

Art.15 – Spese sostenute e rimborsi

Le spese sostenute dai volontari che operano per conto e su mandato dell'associazione possono essere rimborsate, purché effettivamente sostenute e documentate, anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000. Esse non devono superare l'importo stabilito dall'organo sociale competente, secondo quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

Art.16 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D.lgs. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore indicati dall'Assemblea.

Art. 17- Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Giudice di pace del territorio dove ha sede l'associazione.

La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato si terrà presso la sede sociale ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Art.18 - Nome di rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia e, in quanto compatibile, del Codice Civile.

Art.19- Norme transitorie

In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore medesimo, l'Associazione è soggetta a quanto previsto al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale "ONLUS".

Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, in particolare, l'Associazione:

- a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera A del d.lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;
- b) può continuare ad utilizzare l'acronimo ONLUS in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, l'Associazione assume definitivamente denominazione di cui all'art. 1 del presente statuto;
- c) osserva i limiti previsti dall'art. 10, comma 6, lettera c del d.lgs. n. 460 del 1997 (se prevista retribuzione);
- d) in caso di scioglimento prima del termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Lucca
Ufficio Territoriale di Viareggio

27 MAR. 2024

registrazione fatta il _____

N. 249 serie 3

[Signature]
RESPONSABILE SPORTELLO DI PIETRASANTA (*)
Cristina Giuntoro
(*) Firma su delega Barbara Capotorto

